

ATTO N.

CONVENZIONE TRA

L'Associazione Lia Trucco - Sede Legale: Via Bodoni, 56/A Saluzzo, C.F.: 94040500046 qui rappresentata dal legale rappresentante sig. Enzo Paolo Trucco, nato a _____ il _____, residente a _____ Via _____ - C.F: _____

(di seguito "**Associazione Lia Trucco**")

E

La **Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale**, con sede in Saluzzo (CN), via dell'Annunziata 1/b, CF 02702970043 – P. IVA 02702970043, qui rappresentata dalla dott.ssa Carlotta Giordano, nata a _____ il _____ e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente agendo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale

(di seguito "**Fondazione APM**")

E

Il **Comune di Saluzzo**, con sede in via Macallè 9, 12037 Saluzzo (CN), P. IVA e C.F. 00244360046, qui rappresentato dal rappresentato dal segretario generale dott. Paolo Flesia Caporgno, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente, agendo in qualità di Segretario Generale del Comune di Saluzzo;

(di seguito "**Comune di Saluzzo**")

Di seguito congiuntamente "**le Parti**" e disgiuntamente, l'una in relazione all'altra la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) L'Associazione Lia Trucco organizza da 12 anni un Festival e un Campus musicale dedicato a giovani chitarristi;
- b) La **Fondazione APM** è una fondazione ente strumentale del Comune di Saluzzo che organizza e gestisce corsi di formazione musicale e gestisce gli spazi dell'ex monastero dell'Annunziata;
- c) Considerato che il **Comune di Saluzzo** mantiene la funzione strategica di programmazione culturale della città e di coordinamento tra diversi enti per la realizzazione delle attività;
- d) il **Comune di Saluzzo** e la **Fondazione APM** sono disponibili a collaborare con l'Associazione Lia Trucco per la realizzazione dell'edizione 2025 del Festival Lia Trucco.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta che deve, pertanto, intendersi risolta e comunque non vincolante. Qualsiasi modifica da apportare alla presente Convenzione dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 2 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di tutte le attività e responsabilità di ciascuna

delle Parti relative alla realizzazione delle attività del Festival Lia Trucco 2026 presso i locali della Fondazione APM di via dell'Annunziata 1/b a Saluzzo.

Art. 3 - Sede e Date del Festival

Gli eventi seguenti saranno allestiti negli spazi della Fondazione APM (Sala Verdi e aule studio) secondo il seguente calendario:

2 aprile 2026

- ore 21 – CONCERTO DI APERTURA

3 e 4 aprile 2026

- Audizioni dei concorrenti del *Concorso Lia Trucco*

Art. 4 – Obblighi e responsabilità di Associazione Lia Trucco

Ai fini della realizzazione degli eventi sono di competenza e a carico di Associazione Lia Trucco:

- 1) I cachet dei giurati
- 2) L'organizzazione generale
- 3) I pasti e l'ospitalità dei giurati
- 4) La promozione
- 5) Il reperimento delle risorse per i premi

Le Parti si danno atto che la titolarità fiscale e i relativi incassi saranno in capo all'Associazione Lia Trucco.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della Fondazione Scuola APM

La Fondazione APM si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) messa disposizione degli spazi della scuola (sala Verdi, aule studio, foyer Verdi)
- 2) fornitura di microfoni e casse per la presentazione dei concerti
- 3) fornitura di sedie, leggio, un tavolo per svolgere i lavori della commissione
- 4) attacco corrente
- 5) disponibilità della segreteria per stampa materiale, fotocopie, cancelleria minuta

La Fondazione APM offre inoltre ad un vincitore del Concorso Lia Trucco, individuato dalla Direzione Artistica, la possibilità di effettuare una registrazione presso gli studi della scuola. La disponibilità degli studi e del tecnico è quantificata in 4 ore (mezza giornata), da calendarizzare direttamente tra le parti in data da destinarsi.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Comune di Saluzzo

Il Comune di Saluzzo si impegna a:

- 1) concedere il Patrocinio

- 2) erogare un contributo previa richiesta da parte dell'associazione attraverso le modalità previste dal regolamento comunale, tenuto conto dei tempi della realizzazione dell'evento, facendo riferimento all'Ufficio Cultura
- 3) promuovere l'evento stesso tramite i propri canali di comunicazione

Art. 7 - Uso dei loghi e denominazioni

Ognuna delle Parti autorizza le altre a utilizzare, per la promozione del Festival ed esclusivamente per le finalità concordate, denominazioni e loghi che contraddistinguono la Parte stessa, secondo le indicazioni che saranno da questa comunicate e preventivamente autorizzate per iscritto. Tutti i materiali di comunicazione dovranno essere preventivamente autorizzati da ciascuna Parte.

Art. 8 – Risoluzione

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per effetto dell'art. 1453 e ss del C.C. per inadempimento di una delle controparti tale da compromettere la realizzazione del progetto.

Art. 9 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora l'adempimento delle prestazioni sottese alla presente convenzione o, più in generale, la realizzazione del Festival dovesse divenire impossibile ovvero parzialmente impossibile per una causa di impossibilità sopravvenuta, le cui conseguenze siano imprevedibili o irresistibili.

In caso di annullamento dell'evento o rinvio a date da concordarsi, dovuti a cause di forza maggiore imprevedibili e irresistibili e non imputabili all'operato delle Parti, ciascuna di esse non potrà esigere dall'altra l'esecuzione delle prestazioni divenute impossibili, o per la parte divenuta impossibile, e le relative controprestazioni non saranno dovute o subiranno una corrispondente riduzione.

Nei casi di impossibilità totale la convenzione si risolverà e le Parti non saranno ritenute inadempienti per le prestazioni, o per le parti di esse, la cui esecuzione è divenuta impossibile.

Nulla sarà dovuto fra le Parti a titolo di indennizzo, compenso o risarcimento.

Tra i casi di impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 e ss. C.c., rientra ogni fattispecie di caso fortuito o di forza maggiore, tra cui devono considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, fulmini, tempeste, incendi, esplosioni, terremoti, epidemie o altri disastri fisico-naturali, guerre, operazioni militari, sommosse, terrorismo, ogni mutamento delle norme applicabili, che siano intervenute nel corso della durata della convenzione e che possono incidere sulle prestazioni ad oggetto dello stesso.

Art. 10 - Legalità e Trasparenza

Le Parti:

- a) dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto
- b) Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- c) (qui definito il "Decreto");
- d) si impegnano ad improntare il proprio comportamento, in relazione all'esecuzione del
- e) Contratto, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà;
- f) dichiarano di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto;
- g) sono consapevoli che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha
- h) realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una
- i) serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla
- j) sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali

- k) corruzione, frode in danno dello Stato ecc.);
- l) si obbligano a rispettare le disposizioni del Decreto.

Ciascuna delle Parti dichiara di aver preso visione, sui siti web delle altre Parti, delle sezioni "Amministrazione trasparente" e di accettare i contenuti del "Codice Etico" e del "Piano Anticorruzione" di ciascuno, obbligandosi a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

L'inosservanza di una delle Parti, di quanto indicato al presente articolo, comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà le altre Parti a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 11 - Oneri di comunicazione

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alle altre ogni fatto, circostanza e/o evento che possa comportare la modifica della programmazione dell'evento o l'incremento dei relativi costi. Nessuna decisione potrà essere assunta autonomamente da una delle Parti se non previa intesa con le altre.

Art. 12- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della presente collaborazione e saranno conservati presso le

sedi competenti degli Enti. In relazione a tali dati, è assicurato l'esercizio dei diritti di cui agli artt.

15-23 del Regolamento.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere validamente effettuate per

iscritto anche a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

Associazione Lia Trucco: Beniamino Trucco e Fabio Renda – direzionearartistica@festivalliatrucco.it

Fondazione Scuola APM: Cristiano Cometto – cristiano.cometto@fondazione scuolaapm.it

Comune di Saluzzo: Emilio Sidoli – cultura@comune.saluzzo.cn.it

Art. 14 - Controversie e foro competente

I rapporti tra le Parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.

1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Cuneo.

La presente convenzione, composta di n. 4 pagine e 14 articoli, è firmata digitalmente dalle Parti.

Ogni modifica alla presente convenzione avrà efficacia tra le Parti solo se dalle stesse stipulata con la medesima forma della presente convenzione.

Le Parti hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Saluzzo, 2026

Per l'Associazione Lia Trucco
Enzo Paolo Trucco

Per la Fondazione APM
Carlotta Giordano

Per il Comune di Saluzzo
Paolo Flesia Caporgno